



REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI



**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 11.4. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, le indicazioni degli organi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, gli Statuti dei Comitati della Croce Rossa Italiana e nel rispetto delle leggi vigenti, disciplina l'accesso, l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento delle Volontarie e dei Volontari della Croce Rossa Italiana (di seguito anche "Volontari CRI").
- 1.2 Il Regolamento, ove non contrasti le specifiche norme di legge, statutarie e regolamentari dei Corpi CRI ausiliari delle Forze Armate, si applica anche ai Volontari iscritti al Corpo Militare CRI ed al Corpo delle Infermiere Volontarie CRI.

2. VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 2.1 Si definiscono Volontari della Croce Rossa Italiana i Soci che svolgono in maniera regolare un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana.
- 2.2 I Volontari CRI:
- a. traducono in azione il principio fondamentale della Volontarietà, secondo il quale il Movimento Internazionale è "un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico";
 - b. svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito un'attività materiale o intellettuale per la Croce Rossa Italiana, senza avere fini di lucro, anche indiretto, e senza esserne costretti per pressioni di natura sociale, economica o politica;
 - c. esercitano la loro azione in favore delle persone vulnerabili e delle loro comunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali del Movimento, della strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dello Statuto e degli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana;
 - d. operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività associative secondo le proprie inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, ed improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione;
 - e. sono organizzati a tutti i livelli da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, da loro eletti a norma di Statuto; al Presidente è riconosciuto il compito di rappresentare l'Associazione al proprio livello istituzionale.

**TITOLO II – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI CRI****3. RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI CRI E LORO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

- 3.1 La selezione e l'accesso dei Volontari CRI si caratterizzano per assenza di discriminazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizioni personali. È compito di ogni Comitato CRI rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che possano essere frapposti all'accesso all'Associazione.
- 3.2 Per diventare Volontario CRI occorre frequentare un corso di formazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
- espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
 - cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario o apolide, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - età minima di quattordici anni;
 - assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;
 - versamento della quota di iscrizione al corso, come prevista dal Regolamento per il corso di formazione per Volontari CRI;
 - impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione.
- 3.3 Il corso di formazione deve porre l'aspirante Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all'interno del Movimento nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.
- 3.4 La frequenza ed il superamento del corso di formazione, inoltre:
- rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere seguiti dagli aspiranti a un grado nel personale direttivo del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1656 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere eseguiti dagli arruolati nel personale di assistenza del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1657 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - è condizione imprescindibile per l'iscrizione ai corsi per Infermiera Volontaria CRI.
- Il Presidente Nazionale, con proprio provvedimento, può dettare eventuali disposizioni attuative del presente comma.
- 3.5 La domanda di iscrizione al corso di formazione è presentata presso un Comitato CRI, nel rispetto delle vigenti normative. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.
- 3.6 Il programma, la durata, la disciplina e la modulistica del corso di formazione, nonché le modalità di svolgimento della verifica finale, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.



- 3.7 La scheda di valutazione individuale relativa alla verifica finale del corso è inserita nel fascicolo personale del Volontario CRI.
- 3.8 Superata la verifica finale del corso di formazione, il neo Volontario CRI segue un periodo di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e finalizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari CRI e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. Il percorso è avviato immediatamente, e comunque entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione del corso di formazione. Il Volontario CRI può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della CRI e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi.
- 3.9 Il Volontario CRI che, a norma di Statuto, è definito Giovane CRI frequenta uno specifico percorso formativo post verifica, idoneo ad orientare, indirizzare e favorire il suo sviluppo e la sua partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, del Movimento e della società. Il percorso, effettuato sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo rappresentante dei Giovani, è avviato immediatamente, e comunque entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione del corso di formazione. Il relativo programma è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ove il numero dei neo Volontari CRI sia inferiore alle dieci unità, il Comitato può organizzare il percorso in collaborazione con altro Comitato CRI, e sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo Regionale rappresentante dei Giovani.
- 4. FASCICOLO PERSONALE**
- 4.1 Per ogni Volontario CRI è costituito un fascicolo personale informatizzato.
- 4.2 Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, particolari attitudini, eventuali qualifiche professionali o titoli vari, acquisiti all'interno o all'esterno della CRI, nonché copia dematerializzata di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati, nel rispetto di un format unico secondo linee guida stabilite a livello nazionale.
- 4.3 Il fascicolo è conservato presso l'Ufficio Soci del Comitato di appartenenza del Volontario CRI ed è inserito in un database nazionale, con le garanzie e le modalità previste dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.
- 4.4 Sono fatte salve specifiche normative previste per i Soci iscritti ai Corpi Ausiliari.
- 5. DIRITTI**
- 5.1 Ciascun Volontario CRI nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
- ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
 - ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.
- 5.2 I Volontari, inoltre, hanno diritto:



- a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
- b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
- c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, in osservanza dell'allegato al presente regolamento, e nel rispetto della legge e della altre normative vigenti;
- d. a trasferirsi ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari;
- e. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, nonché – ove l'Assemblea del Comitato CRI lo delibera – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
- f. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato di appartenenza, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dalla normativa vigente;
- g. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni Volontario CRI, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato CRI, nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I Comitati CRI hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto, in rapporto alle attività svolte nel Comitato e dei fondi stanziati in sede di bilancio;
- h. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;
- i. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.

5.3 I Volontari CRI:

- a. sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- b. sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

5.4 Gli appartenenti al Corpo militare volontario della CRI acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; il servizio, limitatamente all'attività ausiliaria delle Forze Armate, è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare.



- 5.5 Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.
- 5.6 L'eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
- 6. DOVERI**
- 6.1 Ciascun Volontario CRI deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:
- a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
 - b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
 - c. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione
 - d. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
 - e. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - f. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, ivi compresi i *social network*, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
 - g. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.
- 6.2 I Volontari, inoltre, sono tenuti a:
- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
 - b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
 - c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;
 - d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate dal Codice etico;
 - e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.
- 6.3 Se il Volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:
- a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
 - b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;



- c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
- d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
- e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
- f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
- g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra;
- h. partecipare ad appositi corsi formativi relativi al ruolo ricoperto.

6.4 La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal Regolamento denominato "Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari".

7. PERMANENZA NELLO STATUS DI SOCIO

7.1 Il Volontario CRI mantiene lo status di Socio se:

- a. mantiene i requisiti previsti per l'accesso;
- b. svolge regolarmente, ed a cadenza periodica, l'attività concordata con i competenti organi del Comitato CRI di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato CRI medesimo. La presenza è certificata dall'ordine di servizio e/o dalla firma nel registro dei servizi e/o da un sistema di rilevazione elettronica;
- c. versa annualmente, entro i termini previsti e nel rispetto delle norme allegate al presente Regolamento, la quota di associazione alla CRI.

7.2 Lo status di Socio non è in nessun caso trasferibile.

7.3 La decadenza dello status di Socio è disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo del Comitato, e comunicata all'interessato tramite posta elettronica o consegna a mano, nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti previsti per l'accesso nello status;
- b. mancata partecipazione ad almeno sei servizi e/o attività per trimestre. Il computo dei turni ha inizio con l'anno solare. L'Assemblea Regionale può decidere un differente criterio di partecipazione minima, fermi restando i criteri di turno di servizio e della compatibilità dei servizi organizzati dal Comitato con la formazione del Volontario CRI. Sono comunque considerati in servizio attivo tutti i Volontari CRI che ricoprono le cariche associative elettive previste dallo Statuto, nonché i Delegati Tecnici ed i responsabili di attività e progetti specifici incaricati ai vari livelli associativi.

7.4 Avverso il provvedimento di decadenza dello status di Socio, l'interessato può presentare ricorso al Presidente Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso può avere ad oggetto esclusivamente la prova del possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In mancanza di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.

7.5 Il Volontario CRI può rassegnare le dimissioni:

- a. per iscritto, in qualsiasi momento;
- b. tacitamente, per mancato pagamento, entro i termini previsti, della quota associativa annuale.

Le dimissioni hanno effetto con la delibera di accettazione del Consiglio Direttivo del Comitato o, in mancanza, con la scadenza dell'anno in corso.



- 7.6 Lo status di Volontario CRI si perde anche in caso di radiazione.
- 7.7 I Soci che siano decaduti dallo status o che si siano dimessi o che siano stati radiati o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.
- 7.8 Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente del Comitato CRI revisiona, esclusivamente in maniera informatizzata, l'elenco dei Volontari CRI che hanno prestato servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato Regionale CRI di competenza.
- 8. RUOLO DI RISERVA**
- 8.1 Il Volontario CRI che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.
- 8.2 L'istanza va presentata, anche con modalità informatiche, al Presidente del Comitato CRI ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato.
- 8.3 La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi nell'arco di un quinquennio. Sono fatti salvi i periodi di gravidanza ed allattamento, i gravi motivi di salute proprio o di un congiunto, ed i trasferimenti all'estero per periodi determinati; in tali casi il Consiglio Direttivo, su istanza dell'interessato, può prolungare il periodo richiesto. L'eventuale rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale. È, inoltre, fatto salvo il periodo di riserva di cui al successivo comma 6, la cui durata non è conteggiata per il raggiungimento dei dodici mesi.
- 8.4 Dell'iscrizione nel ruolo di riserva è fatta menzione nel libro soci e nel fascicolo personale del Volontario.
- 8.5 Durante la permanenza nel ruolo di riserva il Volontario CRI è tenuto al versamento della quota associativa entro le scadenze statutarie e mantiene esclusivamente le prerogative elettorali di cui allo Statuto.
- 8.6 Il Volontario CRI che acquisisca la titolarità di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito con il Comitato CRI in cui è socio, è iscritto d'ufficio nel ruolo di riserva per l'intera durata del rapporto oneroso. Dell'iscrizione nel ruolo di riserva è fatta menzione nel libro soci e nel fascicolo personale del Volontario. Durante tale periodo il Volontario CRI non ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci ed è comunque tenuto al versamento della quota associativa entro le scadenze statutarie.
- 8.7 Il Volontario CRI che acquisisca la titolarità di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito con un Comitato CRI di cui non è socio, non può ricoprire incarichi di coordinamento in attività di volontariato nei livelli nazionale e regionali dell'Associazione.
- 8.8 Il Volontario CRI che acquisisca la titolarità di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito con la Croce Rossa Italiana non può svolgere attività di volontariato nei livelli nazionale e regionali dell'Associazione.

**9. TRASFERIMENTI**

- 9.1 Il Volontario CRI che intende trasferirsi ad altro Comitato CRI, presenta motivata richiesta al proprio Presidente.
- 9.2 Il trasferimento è disposto, senza altra formalità, di concerto fra i due Presidenti di Comitato CRI. In tal caso il Presidente del Comitato CRI di provenienza trasmette il fascicolo, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. Del trasferimento è data idonea informativa al competente Presidente Regionale.
- 9.3 La richiesta di trasferimento non può essere rigettata, salvo che la motivazione sia assente o incongrua. Il rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.
- 9.4 La richiesta di trasferimento è immediatamente accettata e decorre dalla data in cui è ricevuta, nel caso in cui un Volontario CRI intenda trasferirsi dal Comitato CRI in cui è titolare di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito, presso altro Comitato CRI.
- 9.5 La richiesta di trasferimento può essere sospesa con provvedimento motivato esclusivamente nel caso in cui il Volontario CRI sia soggetto a procedimento disciplinare o nel caso in cui siano indette le elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato o dei Comitati interessati. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito o la procedura elettorale espletata.
- 9.6 In mancanza di decisione espressa, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di trasferimento, esso si intende comunque autorizzato.
- 9.7 La procedura di trasferimento di cui ai commi precedenti avviene tramite un sistema informatizzato.
- 9.8 Il Presidente può autorizzare lo svolgimento di uno specifico servizio presso altro Comitato CRI, con il concerto del relativo Presidente.

10. ESTENSIONE DI SERVIZIO

- 10.1 Il Volontario CRI che intende svolgere servizio continuativo anche in un altro Comitato CRI, presenta motivata richiesta al proprio Presidente.
- 10.2 L'estensione di servizio è disposta, senza altra formalità, di concerto fra i due Presidenti di Comitato CRI. Dell'estensione è data idonea informativa al competente Presidente Regionale.
- 10.3 La richiesta di estensione di servizio non può essere rigettata, salvo che la motivazione sia assente o incongrua. Il rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.
- 10.4 In ogni caso, il Volontario CRI deve mantenere i requisiti minimi di permanenza nello status di Socio nel Comitato CRI in cui è iscritto.
- 10.5 Prima di autorizzare lo svolgimento di servizi per i quali sono richieste specifiche abilitazioni o certificazioni, e queste non siano reperibili sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, il Presidente del Comitato CRI presso cui il Volontario è esteso può chiedere idonea attestazione al Presidente del Comitato CRI in cui il Volontario è iscritto.
- 10.6 L'estensione di servizio contemporanea su più Comitati non è consentita. L'attribuzione di incarico o lo svolgimento di servizi presso un Comitato Regionale o presso il Comitato Nazionale, così come l'essere componente di un nucleo o di



una squadra di attività speciali costituita a livello regionale, non comporta estensione.

- 10.7 In nessun caso, il Volontario CRI può essere esteso presso un Comitato CRI in cui sia titolare di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito.

**TITOLO III – ATTIVITÀ E FORMAZIONE DEI VOLONTARI CRI****11. ATTIVITÀ E CARTA DEI SERVIZI**

- 11.1 Ogni Volontario CRI, adeguatamente formato e preparato, secondo le proprie inclinazioni, può svolgere tutte le attività istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto della CRI ed in linea con gli obiettivi strategici dell'Associazione e con la strategia della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
- 11.2 L'azione quotidiana ed organizzata dei Volontari CRI nelle aree di attività della CRI consente il raggiungimento degli obiettivi riportati nella carta dei servizi.
- 11.3 Le attività corrispondono agli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana.
- 11.4 La carta dei servizi risponde alla necessità che ogni Comitato CRI ha di servire la propria comunità in maniera efficace ed efficiente, operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle vulnerabilità del territorio, e tenendo in considerazione le capacità e le risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile.
- 11.5 La carta dei servizi è proposta dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI, approvata dall'Assemblea dei Soci, e verificata a cadenza almeno triennale.

12. OBIETTIVI STRATEGICI DELLA CRI

- 12.1 Gli Obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana:
- sono basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità quotidianamente servite dall'Associazione e sono ispirati ai Principi Fondamentali e Valori Umanitari del Movimento;
 - identificano le priorità umanitarie della CRI a tutti i livelli, e riflettono l'impegno di soci a prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
 - forniscono il quadro strategico di riferimento che guida l'azione della Croce Rossa Italiana;
 - costituiscono la linea guida per i Comitati CRI nella redazione della carta dei servizi.
- 12.2 Gli Obiettivi strategici della CRI sono approvati dall'Assemblea Nazionale, e sono periodicamente verificati e adattati sulla base delle esigenze della CRI nonché delle intervenute variazioni da parte degli organi internazionali del Movimento.

13. DONAZIONE DEL SANGUE

- 13.1 La Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata a:
- promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione;
 - effettuare la raccolta;
 - organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie.



- 13.2 Tale attività, qualificata dalla legge come d'interesse pubblico, è diretta espressione della vocazione umanitaria dell'Associazione, che concorre ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, e contribuisce ad essere parte attiva del sistema trasfusionale:
- la promozione dell'informazione e l'educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
 - l'adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti, come stabilito dalla legge e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
- 13.3 I Volontari CRI e tutti i cittadini che intendono donare sangue ed emoderivati, con proprio gesto volontario e gratuito e nel rispetto delle leggi vigenti, devono:
- essere fisicamente idonei alla donazione;
 - aver espresso consenso informato;
 - avere almeno la maggiore età o, se minorenni, recare il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.
- 13.4 Ogni Comitato CRI può istituire un registro dei donatori di cui al comma precedente, in armonia con le disposizioni, gli obiettivi e le finalità di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 nonché al decreto ministeriale 18 aprile 2007.
- 14. FORMAZIONE**
- 14.1 L'azione dei Volontari CRI presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell'Associazione.
- 14.2 La CRI organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.
- 14.3 I corsi di primo livello costituiscono la formazione di base, necessaria per:
- conoscere l'Associazione ed il Movimento e comprenderne le dinamiche;
 - avvicinarsi alle attività, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con interesse e cognizione di causa;
 - fornire le basi per favorire la partecipazione dei Volontari.
- 14.4 I corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con professionalità e competenza le attività che il Comitato CRI svolge sul territorio.
- 14.5 I corsi di terzo livello costituiscono la formazione che abilita: ad effettuare attività di docenza interne o esterne all'Associazione, al coordinamento di risorse.
- 14.6 I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell'Associazione nonché l'alta specializzazione.
- 14.7 I corsi di formazione e di specializzazione sono inquadrati nei livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche.
- 14.8 Il regolamento dei corsi di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, mantenendo ferme le seguenti competenze:



- a. Comitati: organizzazione degli eventi di formazione di primo e di secondo livello, e relativi aggiornamenti;
- b. Comitati Regionale e delle Province Autonome: organizzazione degli eventi di formazione di terzo livello, dei relativi aggiornamenti nonché *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati in ambito territoriale;
- c. Comitato Nazionale: organizzazione degli eventi di formazione di quarto livello, dei relativi aggiornamenti nonché vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata.

**TITOLO IV – USO DELL'UNIFORME E DEI DISTINTIVI****15. UTILIZZO DELL'UNIFORME**

- 15.1 L'uso dell'uniforme è obbligatorio durante l'espletamento di tutti i servizi che il Volontari CRI sono chiamati a svolgere per conto dell'Associazione, salvo il caso in cui la natura del servizio, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo del Comitato, ne pregiudichi l'opportunità.
- 15.2 I Volontari CRI sono tenuti ad indossare l'uniforme ed i distintivi correttamente, con decoro e dignità, e mantenerla in buono stato di conservazione.
- 15.3 In caso di cessazione del servizio all'interno dell'Associazione, l'uniforme eventualmente data in affidamento deve essere restituita. La mancata restituzione o il danneggiamento, fatta salva l'usura del tempo e del servizio, legittimano il Comitato a adire le vie legali per il conseguente risarcimento del danno.

16. DISTINTIVI APPLICABILI

- 16.1 Sulla divisa operativa sono applicabili esclusivamente i seguenti fregi e distintivi:
- targhetta identificativa del Volontario, con eventuale indicazione del gruppo sanguigno, rispettosa delle norme vigenti;
 - distintivi operativi di ruolo relativi a qualifiche professionali utili in situazioni di emergenza;
 - distintivi inerenti il possesso di qualifiche relative a specifiche abilitazioni per situazioni di emergenza e/o di emergenza-urgenza sanitaria;
 - distintivi relativi al possesso di cariche all'interno dell'Associazione.
- 16.2 In caso di utilizzo della divisa per incontri di didattica, sull'uniforme è applicabile anche il distintivo inerente il possesso della qualifica di formatore/istruttore della disciplina di specialità.
- 16.3 In caso di utilizzo della divisa per ragioni di rappresentanza sono, inoltre, applicabili i seguenti fregi e distintivi:
- nastrini attestanti il possesso di onorificenze civili, militari e della Croce Rossa Italiana, regolarmente ottenuti;
 - nastrini attestanti il possesso di qualifiche, regolarmente ottenute e previste dalle vigenti normative statali e della Croce Rossa Italiana;
 - nastrini attestanti la partecipazione a missioni ed eventi, regolarmente ottenuti e previsti dalle vigenti normative statali e della Croce Rossa Italiana.
- 16.4 I distintivi relativi al possesso di cariche all'interno dell'Associazione, di cui al prospetto allegato, possono essere applicati anche sugli abiti civili.

17. DIVIETO DI PERSONALIZZAZIONE

- 17.1 L'emblema, il logotipo e le scritte identificative dell'Associazione sono apposti in conformità a quanto stabilito nel capitolato tecnico delle uniformi.
- 17.2 Qualsiasi personalizzazione dell'uniforme, così come l'errato utilizzo dei distintivi, costituiscono comportamento sanzionabile a termini di Regolamento.
- 17.3 Il Presidente del Comitato o, in caso di impiego operativo, il coordinatore del servizio, è responsabile dell'implementazione del presente Regolamento.



TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

18. ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E MODIFICHE

- 18.1 Il presente Regolamento entra in vigore l'1 ottobre 2016. Con la sua entrata in vigore sono abrogati il Regolamento di cui all'Ordinanza 3 dicembre 2012, n. 567, come modificata dall'Ordinanza 7 novembre 2013, n. 411, nonché ogni altra norma precedentemente emanata ed in contrasto.
- 18.2 Nelle more dell'approvazione della regolamentazione di cui all'articolo 45.3 lettera h) dello Statuto, i rappresentanti dei Giovani, eletti quali membri dei Consigli Direttivi, disciplinano la struttura a supporto della gioventù della CRI del livello associativo corrispondente ed individuano i Volontari ad essa dedicata. Tale struttura, così come i Volontari individuati, sono presentati al competente Consiglio Direttivo, che ne prende atto.
- 18.3 Fino all'approvazione del testo del "Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari", previsto dall'articolo 45.3. dello Statuto, è prorogata la validità delle norme disciplinari di cui all'Ordinanza 7 novembre 2013, n. 411, fermo restando che la competenza alle loro irrogazioni è attribuita al Consiglio Direttivo del Comitato CRI, e che è possibile ricorrere in appello al Consiglio Direttivo Regionale CRI.
- 18.4 Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, previo parere della Consulta Nazionale.



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL VERSAMENTO ANNUALE DELLA QUOTA SOCIALE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Costituisce dovere di ciascun Socio il versamento della quota associativa annuale al Comitato CRI di appartenenza, nell'ammontare stabilito ed entro i termini previsti.
- 1.2 La quota associativa è intrasmissibile, e non può essere restituita neppure in caso di dimissioni del Socio.
- 1.3 Il regolare versamento della quota fa decorrere i termini della titolarità dei diritti elettorali previsti nello Statuto.

2. AMMONTARE

- 2.1 L'ammontare della quota associativa annuale è deliberato dall'Assemblea Nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 2.2 Ove l'Assemblea Nazionale non si esprima, si intende confermata la quota approvata con l'ultima deliberazione adottata in materia.

3. SCADENZA

- 3.1 La quota associativa annuale è versata inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare.
- 3.2 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta, automaticamente e senza necessità di previa diffida o successiva determinazione, la perdita dello status di Socio.
- 3.3 La scadenza di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai rinnovi e non anche ai nuovi Soci, chiamati a versarla dopo il superamento dell'esame successivo al corso di formazione per Volontari CRI.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E RACCOLTA

- 4.1 La quota associativa annuale è raccolta a livello locale secondo le modalità disposte dal Presidente di Comitato CRI, e può essere versata per cassa o tramite bonifico al conto corrente bancario o postale del Comitato medesimo. La responsabilità di verifica del buon fine del bonifico entro i termini di cui al precedente articolo 3 è attribuita alla responsabilità del Socio.
- 4.2 Prima dell'accettazione della quota, il Presidente del Comitato CRI verifica che il nominativo sia ricompreso tra quelli presenti nell'elenco Soci informatizzato, presente nel gestionale istituzionale dell'Associazione.
- 4.3 Esitata positivamente tale verifica, al Volontario è trasmessa la ricevuta di avvenuto versamento della quota tramite il gestionale istituzionale dell'Associazione.

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I VOLONTARI APPARTENENTI AL CORPO MILITARE VOLONTARIO CRI

- 5.1 Il Volontario appartenente al Corpo Militare Volontario CRI può versare la quota associativa presso il Comitato CRI nei cui elenchi è già registrato oppure nel Comitato CRI nel cui territorio ricade la propria residenza.



- 5.2 Il rinnovo della quota è consentito anche se il Volontario non è in regola con il versamento negli anni pregressi, e non necessita di frequenza di corsi di aggiornamento, salvo nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalle leggi, dai regolamenti e/o sia disposto dall'Ispettore Nazionale.
- 5.3 Prima dell'accettazione della quota, il Presidente del Comitato CRI verifica che il nominativo sia ricompreso tra quelli dell'elenco trasmesso dal Centro di Mobilitazione a tutti i Comitati CRI, ivi compresi i Comitati Regionali, ricadenti sotto la propria competenza territoriale. Tale elenco, inviato entro il 15 gennaio di ogni anno, è aggiornato con i nuovi iscritti e con i nomi di coloro i quali sono stati definitivamente cancellati.
- 5.4 Esitata positivamente tale verifica, il Volontario appartenente al Corpo Militare Volontario CRI trasmette senza indugio copia della ricevuta di versamento al Centro di Mobilitazione CRI di appartenenza, tenuto a sua volta ad aggiornare il fascicolo personale dell'interessato.
- 5.5 In ogni caso, il rinnovo della quota deve avvenire entro i termini di cui al precedente articolo 3, pena la perdita dei diritti elettorali.
- 6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VOLONTARIE APPARTENENTI AL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE CRI**
- 6.1 La Volontaria appartenente al Corpo delle Infermiere Volontarie CRI può versare la quota associativa presso il Comitato CRI in cui è istituito l'Ispettorato nel cui territorio ricadono la propria residenza o il proprio domicilio.
- 6.2 Il rinnovo della quota è consentito anche se la Volontaria non è in regola con il versamento negli anni pregressi, e non necessita di frequenza di corsi di aggiornamento, salvo nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalle leggi, dai regolamenti e/o sia disposto dall'Ispettrice Nazionale.
- 6.3 Prima dell'accettazione della quota, il Presidente del Comitato CRI verifica che il nominativo sia ricompreso tra quelli dell'elenco trasmesso dall'Ispettrice II.VV. competente. Tale elenco, inviato entro il 15 gennaio di ogni anno, è aggiornato con le nuove iscritte e con i nomi di coloro le quali sono state definitivamente cancellate.
- 6.4 Esitata positivamente tale verifica, la Volontaria appartenente al Corpo delle Infermiere Volontarie CRI trasmette senza indugio copia della ricevuta di versamento alla propria Ispettrice, tenuta a sua volta ad aggiornare il fascicolo personale dell'interessata.
- 6.5 In ogni caso, il rinnovo della quota deve avvenire entro i termini di cui al precedente articolo 3, pena la perdita dei diritti elettorali.
- 7. DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'ANNO IN CORSO**
- 7.1 Esclusivamente per l'anno 2018, ed al fine di agevolare le opportune verifiche, gli elenchi di cui ai precedenti articoli 5.3 e 6.3. sono inviati entro il 15 maggio 2018.
- 7.2 L'Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario CRI e l'Ispettrice Nazionale del Corpo II.VV. CRI danno le opportune istruzioni affinché – rispettivamente – i Centri di Mobilitazione e gli Ispettorati II.VV. rispettino la scadenza di cui al primo comma.



ALLEGATO II

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE

1. AUTORIZZAZIONE

- 1.1 L'incarico e l'autorizzazione ad un Volontario ad effettuare una missione ovvero un servizio della durata di oltre sei ore svolto esternamente al territorio del Comitato di appartenenza, è rilasciato esclusivamente dai Presidenti a tutti i livelli. Il Segretario Generale, i Segretari regionali, il Direttore del Comitato, ove nominato, provvedono ai relativi adempimenti amministrativi.
- 1.2 Rimangono ferme le competenze dei Comandanti dei Centri di Mobilitazione e delle Ispettrici II.VV. in caso di missioni per attività C.R.I. ausiliarie delle Forze Armate.

2. SPESE RIMBORSABILI

- 2.1 Al Volontario in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti di quanto di seguito previsto.
- 2.2 Sono altresì rimborsabili su presentazione di regolari ricevute le seguenti spese complementari direttamente connesse allo svolgimento della missione:
- a. spese per visti consolari;
 - b. tasse di soggiorno;
 - c. spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi;
 - d. assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nei paesi extra UE (ove non già garantita);
 - e. deposito bagagli;
 - f. parcheggi
 - g. fotocopie, stampe, poster inerenti all'oggetto della missione.
- 2.3 L'acquisto dei titoli di viaggio deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza.
Per le missioni disposte dal Comitato Nazionale e dai Comitati Regionali e delle Province Autonome, la competenza all'acquisto è devoluta in via esclusiva all'apposito ufficio del Segretariato generale, ad eccezione dell'acquisto dei biglietti ferroviari in caso di spostamenti all'interno del territorio regionale nonché dell'acquisto di titoli di viaggio in caso di urgenza o, parimenti, quando di detto acquisto sia dimostrata l'evidente economicità.
- 2.4 Nel caso in cui per il viaggio necessiti dell'utilizzo di una autovettura, il Volontario – qualora munito di patente di servizio C.R.I. – deve dapprima verificare la disponibilità di un'auto di servizio. Soltanto nel caso in cui essa non sia disponibile, il Volontario può servirsi della propria autovettura, previa autorizzazione da parte del Presidente del Comitato C.R.I. competente.
- 2.5 Nel caso di utilizzo di mezzo proprio da parte del Volontario, l'Associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta circa l'uso del mezzo stesso, fatte salve le forme di responsabilità rientranti nella copertura assicurativa dell'Associazione. In tal caso, il rimborso è corrisposto in base ai



chilometri complessivamente ed effettivamente percorsi, nel rispetto delle tariffe ACI. L'eventuale pedaggio autostradale è, parimenti, rimborsato previa esibizione delle ricevute di pagamento. Eventuali multe e contravvenzioni, imputabili al Volontario per comportamenti contrari alle norme di circolazione del Codice della Strada, sono ad esclusivo carico del trasgressore.

3 MASSIMALI DI SPESA RIMBORSABILI

3.1 I massimali giornalieri di spesa sono individuati come di seguito.

3.2 Missioni in Italia:

- a. vitto: per le missioni di almeno sei ore con rientro entro le ore 17:00 compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti effettivamente fruiti e documentati, fino ad un massimo di € 30,55. Per le missioni con rientro dopo le ore 20:00, compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti fino ad € 61,10;
- b. alloggio: *bed and breakfast* o albergo fino a quattro stelle. Qualora risulti più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in "residence" di categoria equivalente o altra soluzione simile;
- c. trasporto in treno, aereo o nave: classe economica.

3.3 Missioni all'estero:

- a. vitto: per le missioni di almeno sei ore con rientro entro le ore 17:00 compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti fino ad € 39,71. Per le missioni con rientro dopo le ore 20:00, compete il rimborso giornaliero della spesa per i per i pasti effettivamente fruiti e documentati, fino ad € 79,43;
- b. alloggio: *bed and breakfast* o albergo fino a quattro stelle. Qualora risulti più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in "residence" di categoria equivalente o altra soluzione simile;
- c. trasporto in treno, aereo o nave: classe economica. Per i voli superiori alle cinque ore, i componenti degli organi associativi possono chiedere una classe superiore.

3.4 Sono fatte salve le eventuali disposizioni dettate dal Ministero della Difesa in caso di missioni per attività C.R.I. ausiliarie delle Forze Armate.

4. ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI

4.1 Sono altresì rimborsabili:

	ITALIA	ESTERO
Bus/metropolitana/navette	Senza limite	Senza limite
Taxi	Rimborsabili nei seguenti casi: - quando l'interessato dichiara, sotto la sua responsabilità, che l'uso del taxi ha abbreviato significativamente i tempi della trasferta in modo da ridurre la spesa di missione (ad esempio si evita un pernottamento);	Rimborsabili



	<ul style="list-style-type: none"> - quando l'utilizzo rientri nella fascia oraria dalle 23:00 ore 6:00; - quando c'è sciopero dei mezzi pubblici; - ove ci sia necessità di trasporto di bagagli ingombranti, materiali e/o strumenti delicati o ingombranti indispensabili per espletare l'attività oggetto della missione; - per difficoltà a deambulare debitamente certificata; - per incompatibilità di orario dei mezzi pubblici con le esigenze di servizio; - per evidente risparmio nel caso in cui la missione riguardi più volontari ed il costo del taxi è inferiore, pari o maggiore fino al 10% della somma dei biglietti dei mezzi pubblici da utilizzare 	senza limiti per motivi di sicurezza.
Pedaggi autostradali	Rimborsabili con ricevuta del casello autostradale o con dettagli Telepass	-----
Noleggio autovettura	Rimborsabile se effettuata in classe economica	Previa autorizzazione
Rimborso chilometrico utilizzo auto propria	Rimborsabile secondo le tariffe ACI	-----
Vaccinazioni	-----	Rimborsabili
Visti	-----	Rimborsabili
Spese telefoniche	-----	Rimborsabili in caso di carattere di eccezionalità
Altri servizi accessori non elencati nella presente tabella	Rimborsabili secondo autorizzazione	Rimborsabili secondo autorizzazione

4.2 Le spese per pranzi e/o cene di rappresentanza, preventivamente autorizzate sono rimborsate solo dietro presentazione di nota giustificativa e con indicazione dei nominativi dei partecipanti.

5. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

5.1 Tutte le spese sostenute in missione da parte del Volontario per prestazioni di beni e servizi devono essere tassativamente giustificate sotto forma di fattura o di ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente valido per attestarne il costo.

5.2 La produzione di tali giustificativi da parte del Volontario è condizione necessaria per il rimborso delle spese. Nello specifico:

- a. il rimborso delle spese effettuate avviene dietro presentazione dei documenti in originale, privi di alterazioni e tali da evidenziare le tipologie di spese e il riferimento alla persona titolare del diritto al rimborso;
- b. nei casi previsti dalla normativa fiscale, i giustificativi delle spese di missione possono essere in fotocopia;



c. in caso di smarrimento o furto dei giustificati di spesa, in luogo degli originali, è accettata, ai fini del rimborso, la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;

5.3 Ai sensi dell'art. 17, co. IV, D.lgs. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e risulti in maniera chiara e puntuale l'indicazione degli importi, la data e il luogo presso il quale la spesa è stata sostenuta. In tale ipotesi, il Volontario non dovrà presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta ma dovrà, comunque, conservarla per eventuali controlli da parte sia dell'Associazione che delle Autorità preposte.

5.4 La richiesta di rimborso spese dovrà essere presentata dall'interessato, pena la non rimborsabilità, entro il giorno 30 del mese a cui la spesa si riferisce o comunque non oltre 30 giorni dal sostenimento della spesa stessa. A tale riguardo, farà fede la sola data riportata nel documento attestante la spesa sostenuta.

6. MISSIONI SOSPESE, INTERROTTE, NON EFFETTUATE

6.1 Nel caso di missioni non effettuate per eccezionali, gravi e documentati motivi, l'interessato deve tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle spese dai relativi fornitori di servizi. Nella misura in cui il rimborso non sia possibile o sia di importo inferiore alla spesa effettivamente sostenuta, il Volontario ha diritto al rimborso per le spese documentate e per eventuali penali.

6.2 Costituiscono motivi eccezionali indipendenti dalla volontà del soggetto, opportunamente documentati:

- a. malattia del soggetto;
- b. gravi motivi familiari;
- c. eventi atmosferici, naturali e socio-politici eccezionali;
- d. scioperi, guasti e ritardi che impediscono il trasporto o fanno venir meno lo scopo della missione;
- e. cancellazione imprevista dell'evento che giustifica la missione.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 I valori indicati nel presente disciplinare sono periodicamente aggiornati tenuto conto dalla normativa nazionale.

7.2 Per i soggetti di cui all'art. 33 dello Statuto e per i vertici nazionali di cui all'art. 12 dello Statuto, il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, nave, aereo di cui all'art. 3.2, lett. c) e 3.3, lett. c) è limitato al costo del biglietto di classe business o equiparate.

7.3 Per i soggetti di cui all'art. 33 dello Statuto e per i vertici nazionali di cui all'art. 12 dello Statuto, i massimali di spesa di cui all'art. 3.2, lett. a) e 3.3, lett. a), correlati



all'assolvimento delle funzioni istituzionali svolte, sono maggiorati in misura non superiore al 50%.

7.4 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.



ALLEGATO II BIS **DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RIMBORSO DELLE SPESE VOLONTARI IN SERVIZIO**

1. PREMESSE

- 1.1 Le disposizioni contenute nel presente documento rispondono alla necessità di adeguare le procedure in materia di rimborsi spese in favore dei Volontari alle novelle legislative introdotte dal Codice del Terzo Settore, D.lgs. 117/2017, dettando le necessarie linee guida per i Comitati della rete associativa e prefiggendosi di delineare, in maniera chiara ed univoca, le spese rimborsabili e le modalità di ristoro delle stesse.
- 1.2 In ottemperanza al disposto di cui all'art. 17 D.lgs. 117/2017, l'attività del Volontario non può essere in alcun modo retribuita e possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio del singolo Comitato.
- 1.3 Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi di tutti i Volontari dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana che intendono richiedere il rimborso delle spese sostenute durante le ore di servizio prestate presso il Comitato CRI di appartenenza.
- 2.2 Il presente documento si applica altresì nei riguardi del personale Volontario appartenente al Corpo delle II.VV. e al Corpo Militare Volontario nello svolgimento delle attività ausiliare alle FF.AA. come disciplinato dal successivo art. 7.

3. OGGETTO DEL RIMBORSO

- 3.1 Nello svolgimento, presso la sede CRI di appartenenza, dell'attività di volontariato per un impegno orario superiore a 6 ore effettive e continuative, tale da non consentire il rientro per il pranzo e/o per la cena, possono costituire oggetto di rimborso da parte del Comitato CRI le spese sostenute e documentate per i pasti per un importo massimo di € 10,00 (dieci/00) a pasto, fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio del singolo Comitato.
- 3.2 Sono altresì rimborsabili per pari importo le spese di vitto sostenute entro un'ora prima o un'ora dopo l'orario di inizio e di fine servizio, sempre che questo sia di durata superiore alle 6 ore effettive e continuative.
- 3.3 Sono rimborsabili le spese, nei limiti di cui al precedente art. 3.1, previamente autorizzate dal Presidente o suo delegato, sostenute e documentate in relazione ad attività svolte sul territorio afferente al Comitato CRI di appartenenza.
- 3.4 Non è consentito il rimborso spese per i Volontari che godono già di servizi



“mensa” o assimilati sulla base di accordi assunti a livello territoriale dal Comitato di appartenenza.

4. TERMINI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

4.1 La richiesta di rimborso spese deve essere presentata dall'interessato, pena la non rimborsabilità, entro il giorno 30 del mese a cui la spesa si riferisce o comunque non oltre 30 giorni dal sostenimento della spesa stessa. A tale riguardo, fa fede la sola data riportata nel documento attestante la spesa sostenuta, fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA RIMBORSO SPESE

5.1 Il Volontario deve compilare e sottoscrivere la “Richiesta rimborso spese” allegando: 1) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 2) gli originali delle ricevute fiscali e/o scontrini fiscali attestanti il sostenimento della spesa e consegnare la documentazione presso l'ufficio preposto del Comitato di appartenenza.

5.2 Dalla consegna della richiesta di rimborso, l'Ufficio deputato vi provvede entro 30 giorni, fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio del singolo Comitato.

5.3 Ai sensi dell'art. 17, co. IV, D.lgs. 117/17, le spese di vitto sostenute dal volontario nello svolgimento della propria attività per un impegno orario superiore a 6 ore possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e risulti in maniera chiara e puntuale l'indicazione degli importi, la data e il luogo presso il quale la spesa è stata sostenuta.

6. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

6.1 Tutte le spese sostenute dal Volontario per le quali si richiede il rimborso devono essere tassativamente giustificate sotto forma di fattura o di ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente valido per attestarne la spesa, quale condizione necessaria per il rimborso delle spese.

Valgono a tale riguardo le disposizioni di cui all'art. 5.2 lett. a) b) c) dell'Allegato II al Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari che s'intendono integralmente richiamate e trascritte.

6.2 In ipotesi di richiesta di rimborso mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Volontario non deve presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta ma deve, comunque, conservarla per eventuali controlli da parte sia del Comitato interessato che delle Autorità preposte.



7. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE E DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO

- 7.1 Al personale appartenente al Corpo delle II.VV. e del Corpo Militare Volontario richiamato in servizio presso la propria sede di assegnazione per un impegno orario superiore a 6 ore effettive e continuative, tale da non consentire il rientro per il pranzo e/o per la cena, possono essere rimborsate le spese sostenute e documentate per i pasti per un importo massimo di €. 10,00 (dieci/00) a pasto.
- 7.2 Al personale appartenente al Corpo delle II.VV. e del Corpo Militare Volontario richiamato in servizio, per una durata superiore a 24 ore, presso una sede di assegnazione diversa da quella abitualmente assegnata che prevede l'accasermamento *in loco*, per un impegno orario giornaliero superiore a 6 ore effettive e continuative, possono essere rimborsate le spese documentate e sostenute, nei giorni di trasferimento (di arrivo e di partenza) per i pasti nei limiti degli importi previsti e disciplinati dall'art. 3.2 lett. a) Allegato II al Regolamento sull'organizzazione le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per i giorni di permanenza presso la sede di assegnazione è previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per i pasti per un importo massimo di €. 10,00 (dieci/00) a pasto.
- 7.3 Al personale appartenente al Corpo delle II.VV. e del Corpo Militare Volontario richiamato in servizio, per una durata superiore a 24 ore, presso una sede di assegnazione diversa da quella abitualmente assegnata che non prevede l'accasermamento *in loco*, per un impegno orario giornaliero superiore a 6 ore effettive e continuative, possono essere rimborsate le spese documentate e sostenute secondo i limiti e le tipologie di cui agli artt. 3 e 4 dell'Allegato II al Regolamento sull'organizzazione le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari.
- 7.4 In ordine ai termini e alle modalità di rimborso delle spese nonché alla documentazione necessaria per ottenerne il ristoro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai superiori artt. 4, 5, e 6 del presente regolamento.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti in materia.



ALLEGATO III DISTINTIVI RELATIVI ALLE CARICHE ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Presidente Nazionale	
Vice Presidente Nazionale	
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale	
Segretario Generale	
Presidente Regionale	
Vice Presidente Regionale	
Membro del Consiglio Direttivo Regionale	
Presidente del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Vice Presidente del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Membro del Consiglio Direttivo del Comitato dell'Area Metropolitana di Roma (articolo 30 dello Statuto)	
Presidente di Comitato	

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Revisione 6 del 18 ottobre 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato




Vice Presidente di Comitato	
Membro del Consiglio Direttivo di Comitato	
Referente di Sede ex articolo 21.12 dello Statuto (ove nominato)	



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale	
0	23 settembre 2016	Approvazione
1	22 luglio 2017	Prima revisione
2	10 marzo 2018	Seconda revisione
3	21 aprile 2018	Terza revisione
4	12 gennaio 2019	Quarta revisione
5	16 marzo 2019	Quinta revisione
6	18 ottobre 2019	Sesta revisione